

Un dpcm modifica le regole sull'etichettatura. Indicazioni anche sui distributori automatici

Allergeni in chiaro sull'alimento

Obbligo per i prodotti preincartati, cartelli per gli sfusi

Novità in materia di etichettatura alimentare

Prodotti sfusi	Prodotti sfusi muniti di un apposito cartello, o altro sistema equivalente
Prodotti preincartati	Per i prodotti preincartati riportare in etichetta o sul preincarto la denominazione dell'alimento, la quantità netta, la data in cui il prodotto è stato preincartato nel punto vendita, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza per i prodotti realizzati nel punto vendita
Prodotti preincartati e prodotti preconfezionati	I prodotti preincartati potranno essere messi in vendita nei medesimi banchi o spazi in cui sono esposti i prodotti preconfezionati, a condizione che siano distinti mediante l'impiego di appositi separatori o cartelli divisorii

Pagina a cura
DI CINZIA DE STEFANIS

Introduzione dell'obbligo, per i prodotti preincartati, di indicazione degli allergeni e delle indicazioni obbligatorie di base direttamente nell'etichetta, in luogo del generico cartello previsto per gli altri prodotti non preconfezionati. Commercializzazione di un prodotto alimentare solo se accompagnato da un'indicazione che consentirà di identificarne lotto o partita alla quale appartiene. Per lotto o partita si intende un insieme di unità di vendita di un prodotto alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. Nel caso di distribuzione di alimenti non preconfezionati, posti in involucri protettivi, o di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, dovranno essere riportate sui distributori automatici e per ciascun prodotto la denominazione di vendita del prodotto finito e l'elenco degli ingredienti, nonché il nome o ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto. Queste alcune delle novità contenute

in un dpcm (Mise e ministero delle salute) di cui *ItaliaOggi* anticipa i contenuti. Il nuovo testo modifica il decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 109, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. L'articolo 11 della bozza dpcm (in materia di etichetta alimentare) modifica infatti l'articolo 16 del dlgs 109/1992 sui prodotti sfusi prevedendo che questi prodotti siano muniti di un apposito cartello, o altro sistema equivalente, applicato ai recipienti che li contengono oppure nei compartimenti in cui sono esposti, da tenere bene in vista e a disposizione dell'acquirente, su cui riportare le informazioni obbligatorie. Quando parliamo prodotti sfusi ci riferiamo ai non preconfezionati in quanto offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza confezione, confezionati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati e preconfezionati sui luoghi di vendita ai fini della vendita a libero servizio, definiti «preincartati». Per i prodotti della gastronomia, della gelateria, della panette-

ria e della pasticceria, comprese le preparazioni alimentari, si prevede quanto disposto in passato e cioè la possibilità di riportare l'elenco degli ingredienti su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista, in conformità con quanto stabilito dal dm 20 dicembre 1994. Nell'elenco sarà necessario riportare l'indicazione relativa agli allergeni fornita secondo le modalità prescritte dall'articolo 21 del regolamento 1169/2011. Se si ricorre a questa modalità di indicazione dell'elenco degli ingredienti, è previsto che il cartello recante le altre indicazioni obbligatorie riporti, se del caso, l'avviso che il prodotto contiene allergeni da consultare nell'apposito libro o registro. Viene inoltre offerta la possibilità che i prodotti preincartati siano posti in vendita nei medesimi banchi o spazi in cui sono esposti i prodotti preconfezionati, a condizione che siano distinti mediante l'impiego di appositi separatori o cartelli divisorii.

Multe fino a 18 mila euro per chi bara sulle info

Le nuove sanzioni

Pratiche leali d'informazione (articolo 18, dlgs 109/1992 e articolo 87 regolamento (Ue) n. 1169/2011)	Sanzioni da 3.500 euro a 18.000 euro per la violazione delle informazioni degli alimenti
Elenco delle indicazioni obbligatorie (articolo 18, dlgs 109/1992 e articolo 9 regolamento (Ue) n. 1169/2011)	Sanzioni da 1.600 euro a 9.500 euro per violazione delle indicazioni obbligatorie. Quali denominazione alimento e elenco ingredienti
Denominazione alimento (articolo 18, dlgs 109/1992 e articolo 17 regolamento (Ue) n. 1169/2011)	Sanzioni da 600 euro a 3.500 euro per il non rispetto della denominazione legale

In arrivo le regole per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione dell'etichettatura alimentare disciplinata dal dlgs n. 109/1992 e dal regolamento (Ue) n. 1169/2011. Sanzioni da 3.500 euro a 18.000 euro per la violazione delle informazioni degli alimenti. Le informazioni non devono indurre in errore il consumatore per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione. Sanzioni da 600 euro a 3.500 euro in caso di violazioni delle informazioni sugli alimenti. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. Queste alcune delle indicazioni contenute nella circolare Mise e ministero salute in materia di sanzioni per violazione dell'art. 18 dlgs 27/1/1992, n. 109 e per violazioni delle disposizioni del regolamento (Ue) n. 1169/2011. Successivamente all'emanazione della circolare in commento verrà emanato un decreto legislativo relativo alle disposizioni nazionali sanzionatorie per la violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento (Ue) n. 1169/2011. Dal 13 dicembre ricordiamo che è entrata in vigore la nuova etichettatura europea alimentare. Obbligo di chiarezza e leggibilità dell'etichetta con misure minime per i caratteri da riportare nell'informazione obbligatoria. Estensione dell'obbligo dell'origine anche alle carni suine, avicole e ovi-caprine, oltre a quanto già accade per le carni bovine, il miele, l'olio d'oliva, la frutta fresca e gli ortaggi. È con il regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo che sono state stabilite le nuove regole sull'etichetta alimentare. Con la circolare del 31 luglio scorso n. 0139304 il ministero dello sviluppo economico comunica che dal 13/12/2014 le disposizioni nazionali in materia di etichettatura dovranno conformarsi ai principi stabiliti dal regolamento (Ue) 1169/2011. Il regolamento è entrato in vigore il 13/12/2014 per le disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti e dal 13 dicembre 2016 per l'etichettatura nutrizionale. Gli elementi da dichiarare obbligatoriamente sono il valore energetico, i grassi, i grassi saturi, i carboidrati, gli zuccheri, le proteine e il sale. Da segnalare l'estensione dell'obbligo di indicare il paese di origine o di provenienza delle materie prime utilizzate. In passato, questo era solo obbligatorio per la carne fresca bovina, frutta e verdura, miele, olio di oliva e nei casi in cui si poteva configurare un potenziale inganno per il consumatore. Le nuove norme si applicano a tutti gli alimenti immediati presso ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione (non ricompresi dalla direttiva 2000/13/Ce).